



Sig. Nicosia

Polizia Locale Città di Locri

Via Matteotti - Tel. Fax 0964.20874
<http://www.polizialocalelocri.supereva.it>

Prot. n° 20758 del 07.10.2020

ORDINANZA NR. 26/2020/P.L. REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE

OGGETTO : "Sit – in Sanità Day" -Chiusura temporanea Piazza Francesco Fortugno e Istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, con esclusione di quelli autorizzati dall'Autorità Giudiziaria, per tutto il perimetro della Piazza.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che:

- questa Amministrazione Comunale ha organizzato, alle ore 09,00 del 10 ottobre 2020, sulla Piazza Francesco Fortugno, la giornata dell'indignazione "Sit-in Sanità Day", dove si prevede la partecipazione di Cittadini ed Amministratori della Locride;
- bisogna predisporre una serie di misure di sicurezza necessarie per consentire un tranquillo ed ordinato svolgimento della Manifestazione;
- bisogna disporre l'istituzione del divieto di sosta "con rimozione forzata" per tutta la Piazza Fortugno, al fine di creare una zona di rispetto per l'intera area esterna perimetrale del Tribunale;

RILEVATO che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione all'Albo e con i prescritti segnali sulle transenne, apposti dallo stesso UTC con presegnalazione del divieto di sosta con rimozione forzata da collocarsi, ad una distanza congrua, prima delle intersezioni interessate dalle deviazioni;

PRESO ATTO delle direttive date dal Sig. Sindaco –dr. Giovanni Calabrese-, giusta nota n° 20476/2020 del 05.10.2020, avente ad oggetto: "Comunicazione Sanità Day 2020";

CONSIDERATO che nella giornata summenzionata si prevede la presenza di un numero importante di autovetture e di persone interessate alla Manifestazione di cui sopra;

RITENUTO, inoltre necessario richiedere al Responsabile dell'Area tecnica Manutentiva –Arch. Nicola Tucci-, l'impegno di apposito personale dipendente per il transennamento, con fissaggio permanente delle transenne per il giorno summenzionato, limitatamente a piazza Fortugno antistante il tribunale e per il posizionamento di segnaletica mobile di divieto di sosta con rimozione forzata sulle vie sopra menzionate ambo i lati;

ACCERTATO che la violazione del divieto di sosta con rimozione forzata, di cui alla presente ordinanza, costituisce grave comportamento non solo alla circolazione ma anche alla sicurezza dei

luoghi di interesse giudiziario e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell' articolo 159, comma 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii;

RITENUTO di disporre la deroga di divieto di sosta della piazza e vie circostanti sopra indicate, per consentire l'accesso da parte di eventuali veicoli di soccorso, delle forze dell'Ordine in servizio attivo nonché dei veicoli autorizzati dell'Autorità Giudiziaria;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell' avvio del procedimento in forma individuale, in quanto il presente provvedimento ha carattere di pubblica sicurezza e polizia stradale nonché ai sensi dell'art. 13, 1° comma della L. 241/90 e s.m.i.;

RILEVATO necessario disporre, in considerazione dell'elevato numero dei destinatari del presente provvedimento (compresi i cittadini residenti nelle vie interessate), la comunicazione, in forma cumulativa, del medesimo, alla Cittadinanza, a cura dell'ufficio Affari Generali - Messi Comunali-, mediate affissione all' Albo Pretorio e mediante apposizione di appositi avvisi nei pubblici esercizi posti nell'ambito della piazza e Vie interessate;

VISTO:

- il D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 195/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm., contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ordina

Per i motivi di cui sopra che fanno parte integrante del presente atto, dalle ore 20,00 del 09.10.2020, sino alle ore 16,00 del 10.10.2020, l'istituzione del divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, sulla:

- 1)- PIAZZA FRANCESCO FORTUNO;**
- 2)- VIA MATTEOTTI, tra le intersezioni con le vie -Calveri/Furfaro;**

Dispone

Ai sensi dell'articolo 159, comma 1° lett. A) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., la rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la collocazione, a cura del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, della relativa segnaletica integrativa indicante il divieto di sosta e rimozione forzata nelle vie e piazza indicate;

⇒ di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi delle Forze dell'Ordine e delle Forze di Polizia Stradale in servizio attivo nonché quelli eventualmente autorizzati dall'Autorità Giudiziaria e di soccorso che eventualmente dovessero intervenire per emergenze contingibili;

Demanda

1. All' Ufficio Tecnico Comunale Area Tecnica Manutentiva, nella persona dell'Arch. Nicola Tucci-, di far disporre la collocazione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento nei tempi perentori stabiliti dal presente atto;
2. agli Organi di Polizia Stradale, competenti territorialmente, di cui agli art. 11 e 12 del C.d.S. di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
3. All'Area amministrativa - Affari Generali, la notifica ai proprietari, locatori e possessori degli immobili posti sul fronte della Piazza Fortugno e delle vie interdette, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio (non oltre il 07.10.2020) nonché mediante avviso pubblico da affiggersi negli esercizi pubblici e nei luoghi di maggior transito delle vie interessate della Città;
4. I divieti ed obblighi, indicati nel presente provvedimento, hanno efficacia solo nel giorno in oggetto riportato.

AVVERTE

-che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'Art. 159, lett. A) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Le attività produttive autorizzate, eventualmente presenti all'interno della zona interdetta e quelli dintorni, non potranno vendere e/o somministrare bevande alcoliche. Tutte le altre bevande, in entrambi i casi, non possono essere vendute in contenitori in vetro, lattine e plastica, quest'ultime possono essere vendute prive di tappo, giuste direttive indicati nella Circolare del 07.06.2017 del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni, integrata con nota n° 555/OP/0002337/2018/1 del 20.07.2018, nonché dalle circolari Prefettizie n° 72409 e n° 75562, rispettivamente del 14 e 22 giugno 2017. I trasgressori saranno puniti a mente di quanto previsto dalle vigenti normative.

Sentito il Sindaco, il Responsabile della sicurezza è l'Arch. Nicola Tucci – Cell. n° 3479196013;

Il presente atto non riveste carattere autorizzativo alla suddetta Manifestazione, fatti salvi i diritti di terzi.

La presente Ordinanza viene resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e trasmessa:


- 01)- Sig. Sindaco –dr. -Giovanni Calabrese- Sede;
- 02)- Sig. Presidente del Tribunale di Locri;
- 03)- Sig. Procuratore della Repubblica C/o Tribunale di Locri;
- 04)- Sig. Comandante del "Gruppo" Carabinieri di Locri;
- 05)- Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di Locri;
- 06)- Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Locri;
- 07)- Sig. Comandante del "Gruppo" della Guardia di Finanza di Locri;
- 08)- Sig. Dirigente del Commissariato di P.S. di Siderno;
- 09)- Sig. Responsabile dell'Area Tecnica – Urbanistica Sede;
- 10)- Sig. Responsabile dell'Ufficio Messi Sede;
- 11)- Sig. Responsabile dei VV.FF. distaccamento di Siderno;
- 12)- Sig. Responsabile dell'Ospedale Civile di Locri;
- 13)- alla Segreteria del Sig. Sindaco per l'inserimento nel sito internet dell'Ente;

AVVERTE ALTRESI'

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss. Mm. (nuovo codice della strada) al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del Dpr. 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'art. 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n°251 contenente " Nuove norme in materia di Procedimento Amministrative e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Reggio Calabria entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il 07.10.2020

Il Comandante
Cap. Giuseppe Larosa-



Il Responsabile del Servizio
-d.ssa Caterina Giroidini-

